

GUIDA PRATICA

PER L'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO SULL'ASSUNZIONE DELLE PROVE

**(Regolamento del Consiglio (CE) n. 1206/2001 del 28 maggio 2001
relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri
nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale)**

Il presente documento è stato redatto dai servizi della Commissione con la consulenza della Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale (<http://europa.eu.int/civiljustice>)

INDICE

I. Introduzione

II. Obiettivi del regolamento

III. Ambito materiale di applicazione del regolamento

IV. Autorità giudiziarie e altre autorità

V. Mezzi di assunzione delle prove

A. I due mezzi

B. Richiesta da parte dell'autorità giudiziaria richiedente all'autorità giudiziaria competente (Articoli 4 – 16)

a) Trasmissione delle richieste

a1) Forma e contenuto

a2) Richieste speciali

a3) Mezzi rapidi di trasmissione delle richieste e altre comunicazioni

a4) Lingue

a5) Esenzione delle richieste dall'autenticazione

b) Ricezione delle richieste

b1) Dichiarazione di ricezione

b2) Richieste incomplete

c) Assunzione delle prove da parte dell'autorità giudiziaria richiesta

- c1) Termini
- c2) Legge applicabile all'esecuzione delle richieste (articolo 10)
- c3) Misure coercitive
- c4) Esecuzione della richiesta in presenza e con la partecipazione delle parti o dei rappresentanti dell'autorità giudiziaria richiedente

- d) Rifiuto di esecuzione di una richiesta
 - d1) Diritto o obbligo di una persona di astenersi dal deporre
 - d2) Vari tipi di motivi di rifiuto
 - d3) Inesistenza di eccezioni per motivi di ordine pubblico
 - d4) Conseguenze del rifiuto

- e) Comunicazione di ritardi o di rifiuti da parte dell'autorità giudiziaria richiesta

- f) Procedura successiva all'esecuzione della richiesta

C. Assunzione diretta delle prove da parte dell'autorità giudiziaria richiedente, articolo 17

D. Norme sull'applicazione dei moderni mezzi di comunicazione

Allegato I: Mezzi di assunzione delle prove

Allegato II: Richiesta all'autorità giudiziaria competente

Allegato III: Assunzione diretta delle prove (Articolo 17)

Allegato IV: Formulari standard (Allegato)

I. Introduzione

1. Per vincere una causa spesso non basta vantare un diritto contro un'altra parte, poiché quest'ultima può contestare i fatti sui quali la domanda si basa. Pertanto, di solito, per dimostrare la fondatezza della propria pretesa è decisivo produrre prove a sostegno. Può quindi rendersi necessario assumere prove in uno Stato membro diverso da quello in cui il processo si tiene o può tenersi. Ad esempio, può essere necessario assumere testimonianze in altri Stati membri, oppure occorre che l'autorità giudiziaria si rechi in loco, cioè in uno Stato membro diverso per ispezionare i luoghi in cui si sono svolti i fatti.

2. Prima del 2004 non esistevano strumenti vincolanti per tutti gli Stati membri per quanto riguarda l'assunzione delle prove. Nel 2001 il Consiglio dell'Unione europea ha adottato il regolamento (CE) n. 1206/2001 relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale (in prosieguo: il "regolamento") che stabilisce norme procedurali per facilitare l'assunzione delle prove in un altro Stato membro. Il regolamento è applicabile in tutta l'Unione, ad eccezione della Danimarca, dal 1° gennaio 2004. Negli Stati membri in cui è in vigore esso sostituisce la Convenzione dell'Aia del 1970.

Il regolamento e tutte le informazioni pertinenti sono disponibili alla pagina web, del c.d."Atlante giudiziario europeo in materia civile":

http://europa.eu.int/comm/justice_home/judicialatlascivil/html/takingevinformation_it.htm

II. Obiettivi del regolamento

3. Per pronunciarsi in merito ad un procedimento civile o commerciale pendente è spesso necessario assumere prove in un altro Stato membro.

4. Obiettivo primario del regolamento è che le richieste di esecuzione di assunzione delle prove siano eseguite rapidamente. L'efficienza dei procedimenti giudiziari in

materia civile o commerciale esige che la trasmissione e l'esecuzione di tali richieste siano effettuate direttamente tra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel modo più rapido possibile. Per facilitare l'assunzione di prove il regolamento prevede anche la possibilità che l'autorità di uno Stato membro assuma la prova direttamente in un altro Stato membro.

III. Ambito materiale d'applicazione del regolamento e relazione con gli accordi internazionali

5. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, il regolamento si applica in materia civile o commerciale allorché -conformemente alle disposizioni della propria legislazione- l'autorità giudiziaria di uno Stato membro chiede:

- che l'autorità giudiziaria competente di un altro Stato membro proceda all'assunzione delle prove, oppure
- di procedere direttamente essa stessa all'assunzione delle prove in un altro Stato membro.

L'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento prevede che non sono ammesse le richieste intese a ottenere prove che non siano destinate ad essere utilizzate in procedimenti giudiziari pendenti o previsti.

6. Di conseguenza, per l'applicazione del regolamento devono essere soddisfatte quattro condizioni. Esso si applica quando:

- vi siano richieste di esecuzione di assunzione delle prove
- si tratti di prove destinate ad essere utilizzate in procedimenti giudiziari pendenti o previsti
- si tratti di procedimenti in materia civile o commerciale
- la richiesta emani dall'autorità giudiziaria di uno Stato membro

7. La nozione di "materia civile o commerciale" è un concetto autonomo di diritto comunitario che va interpretato alla luce degli obiettivi del regolamento e del trattato CE e in particolare ai sensi dell'articolo 65. La Corte di giustizia europea lo ha definito

in varie occasioni.¹ Il regolamento si applica a tutti i procedimenti civili e commerciali qualunque sia la natura dell'autorità giudiziaria dinanzi alla quale si svolgono. Si applica per esempio alle cause nel settore del diritto civile e commerciale, del diritto dei consumatori, del diritto del lavoro e anche del diritto della concorrenza limitatamente ai rapporti privatistici. Inoltre, occorre sottolineare che sotto la disciplina del regolamento ricadono materie che sono invece escluse dall'ambito di applicazione del regolamento noto come "Bruxelles I"² come ad es. lo stato civile, la capacità delle persone fisiche, il regime patrimoniale della famiglia, il testamento e la successione; il fallimento, il concordato fallimentare, gli accordi tra fallito e creditori e procedimenti analoghi.

8. Il regolamento non dà una definizione del concetto di "prova". Questo comprende, ad esempio, l'assunzione delle testimonianze sui fatti, l'interrogatorio delle parti, dei periti, la produzione di documenti, le verificazioni, l'accertamento dei fatti, la perizia sulla famiglia o sul benessere dei minori.

9. Nel regolamento non esiste alcuna definizione del concetto di "autorità giudiziaria". Questo termine va tuttavia inteso in un'accezione estensiva, comprendente tutte le autorità degli Stati membri con competenza nelle materie che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento.³ Nel concetto di "autorità giudiziaria" non rientrano gli organi arbitrali.

10. Non sono ammesse le richieste intese a ottenere prove che non siano destinate ad essere utilizzate in procedimenti giudiziari pendenti o previsti. Resta cioè esclusa l'assunzione di prove prima dell'effettivo avvio del procedimento nel quale la prova dev'essere utilizzata, ad esempio nel caso in cui occorra assumere prove che, nelle more del giudizio, non saranno più disponibili.

¹ Cfr. ad esempio: 14 ottobre 1976, causa 29/76, *LTU c. Eurocontrol*, in Racc., 1541; 16 dicembre 1980, 814/79, *Ruffler*, Racc. 3807; 21 aprile 1993, causa C-172/91 *Sontag*, Racc., I-1963; 14 novembre 2002, causa C-271/00, *Steenbergen c. Baten*

² Regolamento del Consiglio (CE) n. 44/2001, del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

³ Cfr. a questo proposito ad esempio la definizione di "autorità giudiziaria" all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al

11. All'articolo 21, paragrafo 1 il regolamento stabilisce che per la materia rientrante nel suo ambito d'applicazione, il regolamento prevale sulle disposizioni contenute negli accordi o intese bilaterali o multilaterali conclusi dagli Stati membri e, in particolare, nella convenzione dell'Aia, del 18 marzo 1970, sull'assunzione delle prove all'estero in materia civile e commerciale, nelle relazioni fra gli Stati membri che ne sono parti.

12. Tuttavia, il regolamento non osta a che gli Stati membri mantengano o concludano accordi o intese tra due o più Stati membri intesi a facilitare l'assunzione delle prove, sempre che siano compatibili con le sue disposizioni (articolo 21, paragrafo 2).

IV. Autorità giudiziarie e altre autorità

13. Il regolamento prevede varie autorità giudiziarie e autorità:

- **L'autorità giudiziaria richiedente** (articolo 2) è l'autorità giudiziaria presso la quale il procedimento è pendente o previsto.
- **L'autorità giudiziaria richiesta** (articolo 2) è l'autorità giudiziaria di un altro Stato membro competente per l'esecuzione dell'assunzione delle prove.
- **L'organo centrale** (Articolo 3, paragrafo 1) fornisce informazioni alle autorità giudiziarie e ricerca soluzioni per le difficoltà che possono sorgere in occasione della richiesta. L'organo centrale trasmette - in casi eccezionali - su domanda di un'autorità giudiziaria, una richiesta all'autorità giudiziaria competente. Come segnalato in precedenza (al punto 4), l'efficienza dei procedimenti giudiziari in materia civile o commerciale esige che la trasmissione e l'esecuzione di tali richieste si effettuino direttamente tra le autorità giuridiche degli Stati membri nel modo più rapido possibile. Di conseguenza, una richiesta viene trasmessa dall'organo centrale solo in casi eccezionali.

riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità

- L' **autorità competente** (Articolo 3, paragrafo 3) prende decisioni in merito alle richieste di assumere prove direttamente ai sensi dell'articolo 17. L'organo centrale può essere designato quale autorità competente.

V. Mezzi di assunzione delle prove

A. *I due mezzi*

14. Il Capo II del regolamento contiene le norme relative alla trasmissione e all'esecuzione delle richieste. Come spiegato sopra, il regolamento prevede due metodi per l'assunzione delle prove (vedi allegato I):

- l'assunzione delle prove da parte dell'autorità giudiziaria richiesta, in seguito a una richiesta trasmessa direttamente dall'autorità giudiziaria richiedente all'autorità giudiziaria richiesta (vedi B. infra)
- l'assunzione diretta delle prove da parte dell'autorità giudiziaria richiedente (vedi C. infra)

I due mezzi possono essere distinti in base all'autorità giudiziaria responsabile per il procedimento di assunzione delle prove (nel primo caso è l'autorità giudiziaria richiesta, nel secondo caso è l'autorità giudiziaria richiedente). Un'ulteriore differenza sta nel fatto che nel caso di assunzione diretta delle prove è necessaria un'autorizzazione dello Stato membro nel quale devono essere assunte le prove. In entrambi i casi è possibile assumere le prove con strumenti locali e a distanza (ad esempio con una videoconferenza). Ad esempio, quando viene interrogato un testimone, il fattore che distingue i due mezzi va individuato nell'autorità giudiziaria che è responsabile per l'assunzione delle prove. Occorre notare che in entrambi i casi il regolamento prevede che l'autorità giudiziaria che pure non ha la responsabilità dell'assunzione delle prove possa comunque partecipare all'assunzione (vedi articoli 12 e 17, paragrafo 4). Ciò può voler dire che l'autorità giudiziaria che non ha la responsabilità sull'assunzione delle prove, ma vi partecipa, può intervenire ponendo domande a un testimone nel corso di un'audizione, beninteso previo assenso dell'autorità giudiziaria responsabile per

genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000.

l'assunzione delle prove.

B. Richiesta da parte dell'autorità giudiziaria richiedente all'autorità giudiziaria competente (Articoli 4 – 16)

a) Trasmissione delle richieste

a1) Forma e contenuto

15. L'articolo 4, paragrafo 1, stabilisce le norme relative alla forma e al contenuto per quanto riguarda la trasmissione della richiesta (vedi anche allegato II). La richiesta dev'essere eseguita utilizzando il *formulario A*. Il formulario può essere compilato in versione online nell'Atlante sul sito:

http://europa.eu.int/comm/justice_home/judicialatlascivil/html/te_filling_it.htm.

Devono essere indicati i seguenti dettagli:

(a) l'autorità giudiziaria richiedente e, laddove opportuno, l'autorità giudiziaria richiesta;

L'elenco delle autorità giudiziarie competenti e la loro competenza territoriale è disponibile in un manuale dell'Atlante giudiziario europeo in materia civile:

http://europa.eu.int/comm/justice_home/judicialatlascivil/html/te_documents_en.htm

(b) l'identità e l'indirizzo delle parti dei procedimenti e degli eventuali loro rappresentanti;

(c) la natura l'oggetto dell'istanza e un breve resoconto dei fatti;

Per completare questa disposizione, può essere utile aggiungere al riassunto dei fatti, il fondamento giuridico della domanda, una breve descrizione delle questioni della fattispecie e la rilevanza delle prove rispetto a tali questioni (paragrafo 11 del *formulario A*).

- (d) la descrizione dell'assunzione delle prove che si chiede di eseguire;
- (e) in caso di richiesta di audizione di una persona:
- il nome e l'indirizzo delle persone che devono deporre,
 - le domande da rivolgere alle persone che devono deporre o i fatti sui quali devono essere ascoltate,
 - laddove opportuno, un riferimento all'esistenza, ai sensi del diritto dello Stato membro dell'autorità giudiziaria richiedente, della facoltà di astenersi dal deporre,
 - la richiesta di effettuare la deposizione sotto giuramento o con una dichiarazione giurata e, ove occorra, l'indicazione di eventuali formule particolari da usare all'uopo;
 - laddove opportuno, ogni altra informazione di cui l'autorità giudiziaria richiedente ravvisi la necessità.

a2) Richieste speciali

16. L'articolo 4, paragrafo 1, lettera f) stabilisce che nel caso in cui la richiesta riguardi la produzione di atti o oggetti da ispezionare, questi devono essere descritti dettagliatamente.

17. Nel caso in cui l'autorità giudiziaria richiedente abbia chiesto di eseguire la richiesta in conformità con una speciale procedura prevista dal proprio ordinamento, deve utilizzare il *formulario A* con tale indicazione (articolo 4, paragrafo 1, lettera g). Come stabilito al paragrafo 13 del *formulario A*, nell'allegato al formulario occorre descrivere i dettagli e una spiegazione della procedura speciale. La procedura speciale potrebbe ad esempio riguardare la maniera in cui le prove vengono registrate o il modo in cui il testimone viene esaminato o le parti sono interrogate o un perito viene nominato e sentito o i documenti prodotti ecc.

18. Qualora l'autorità giudiziaria richiedente abbia chiesto all'altra autorità giudiziaria di utilizzare le moderne tecnologie della comunicazione per l'esecuzione

dell'assunzione delle prove, e in particolare la videoconferenza e la teleconferenza, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera g) prescrive che la richiesta deve specificarlo formalmente (utilizzando il *formulario A*).

a3) Mezzi rapidi di trasmissione delle richieste e altre comunicazioni

19. Ai sensi dell'articolo 6 del regolamento, le richieste e le comunicazioni sono trasmesse con il mezzo più rapido che lo Stato membro richiesto ha indicato di poter accettare. Le relative comunicazioni degli Stati membri sono disponibili nell'Atlante giudiziario europeo in materia civile.

La trasmissione può essere effettuata con qualsiasi mezzo appropriato, a condizione che il contenuto del documento ricevuto sia fedele e conforme a quello del documento spedito e che tutte le indicazioni in esso contenute siano leggibili.

a4) Lingue

20. Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento, la richiesta e le comunicazioni sono formulate

- nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto;
- o, se questo Stato ha più lingue ufficiali, nella lingua o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere eseguita l'assunzione della prova richiesta,
- oppure in un'altra lingua che lo Stato membro richiesto abbia dichiarato di accettare.

I documenti che l'autorità giudiziaria richiedente reputa necessari per l'esecuzione della richiesta sono corredati di una traduzione nella lingua in cui è stata formulata la richiesta.

21. Nell'Atlante è possibile consultare l'elenco della lingua o delle lingue ufficiali ad eccezione di quelle che gli Stati membri hanno accettato in conformità con l'articolo 5 e l'articolo 22, paragrafo 4, per compilare i formulari.

a5) Esenzione delle richieste dall'autenticazione

22. Le richieste e la relativa documentazione non sono soggette né ad autenticazione, né ad altra formalità corrispondente (articolo 4, paragrafo 2).

b) Ricezione della richiesta

b1) Dichiarazione di ricezione

23. L'autorità giudiziaria richiesta trasmette entro sette giorni dalla ricezione della richiesta una dichiarazione di ricezione all'autorità giudiziaria richiedente utilizzando il *formulario B* che figura in allegato (articolo 7, paragrafo 1).

24. Se la richiesta non soddisfa le norme riguardo alla lingua (articolo 5) o alla trasmissione (articolo 6), l'autorità giudiziaria richiesta ne fa corrispondente menzione nella dichiarazione di ricezione.

25. Se l'esecuzione di una richiesta che soddisfa le condizioni esula dalla competenza dell'autorità giudiziaria alla quale è stata trasmessa, quest'ultima trasmette la richiesta all'autorità giudiziaria competente del proprio Stato membro e ne informa l'autorità giudiziaria richiedente (mediante il punto 14 del *formulario A*)

b2) Richieste incomplete

26. Vi sono due casi in cui una richiesta non può essere eseguita in quanto incompleta:

27. Il primo caso è quello di una richiesta che non contenga tutti i necessari dati ai sensi dell'articolo 4 (articolo 8, paragrafo 1). In tal caso l'autorità giudiziaria richiesta informa l'autorità giudiziaria richiedente senza indugio, al più tardi entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, utilizzando il *formulario C*, e le chiede di fargli pervenire i dati mancanti, specificandoli nel modo più preciso possibile.

28. Il secondo caso si presenta quando è necessario un deposito o un anticipo (articolo 8, paragrafo 2).

- Per l'esecuzione delle richieste ai sensi dell'articolo 10 non può essere chiesto il rimborso di tasse o spese (articolo 18, paragrafo 1), ad eccezione dei compensi versati ai periti o agli interpreti e delle spese risultanti dall'applicazione dell'articolo 10, paragrafi 3 e 4.
- Quando è richiesto il parere di un perito, l'autorità giudiziaria richiesta, prima di dare esecuzione alla richiesta, può chiedere all'autorità giudiziaria richiedente di provvedere a che sia costituito un adeguato deposito o anticipo per le spese necessarie (articolo 18, paragrafo 3). In tutti gli altri casi, la costituzione di un deposito o anticipo non è una condizione per l'esecuzione di una richiesta.
- Se è necessario un deposito o un anticipo, l'autorità giudiziaria richiesta ne informa l'autorità giudiziaria richiedente senza indugio (al più tardi entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta) utilizzando il *formulario C* che figura in allegato, e informa la stessa autorità giudiziaria richiedente su come dev'essere costituito il deposito o l'anticipo. L'autorità giudiziaria richiesta accusa ricevuta del deposito o dell'anticipo senza indugio, al più tardi entro 10 giorni dalla ricezione di detto deposito o anticipo, utilizzando il formulario D (articolo 8, paragrafo 2).

c) Assunzione delle prove da parte dell'autorità giudiziaria richiesta

c1) Termini

29. Se la richiesta è completa e può essere eseguita, l'articolo 10, paragrafo 1, stabilisce che l'autorità giudiziaria richiesta dà esecuzione alla richiesta senza indugio, al più tardi entro 90 giorni dalla sua ricezione.

30. Qualora non possa essere data esecuzione alla richiesta perché questa non contiene tutti i dati necessari di cui all'articolo 4 o non soddisfa le condizioni di cui agli articoli 5 e 6, il termine di cui all'articolo 10 decorre dalla ricezione, da parte dell'autorità giudiziaria richiesta, della richiesta debitamente compilata (articolo 9).

31. Se l'autorità giudiziaria richiesta, prima di dare esecuzione alla richiesta ha chiesto all'autorità giudiziaria richiedente un adeguato deposito o anticipo per le spese, a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, detto termine comincia a decorrere dal momento in cui è stato costituito il deposito o l'anticipo.

c2) Legge applicabile all'esecuzione delle richieste

32. In generale, l'autorità giudiziaria richiesta dà esecuzione alla richiesta applicando le leggi del proprio Stato membro (articolo 10, paragrafo 2). Tuttavia, essa può eseguire la richiesta secondo una procedura particolare prevista dalla legge dello Stato membro dell'autorità giudiziaria richiedente, nel caso in cui quest'ultima inoltri domanda in tal senso in conformità con il paragrafo 13 del *formulario A* (vedi paragrafo 15 supra). Se l'autorità giudiziaria richiesta ha necessità di chiarimenti sulla procedura speciale richiesta, possono essere chiesti dati complementari utilizzando il *formulario C*.

33. Tuttavia, qualora questa procedura dello Stato membro dell'autorità richiedente sia incompatibile con le leggi dello Stato membro dell'autorità richiesta o se sussistono notevoli difficoltà d'ordine pratico, l'autorità giudiziaria richiesta può rifiutare di soddisfare tale richiesta (articolo 10, paragrafo 3). Una procedura può essere considerata incompatibile con le leggi dello Stato membro dell'autorità giudiziaria richiesta quando sia in contrasto con i principi fondamentali di tali leggi. In entrambi i casi l'autorità giudiziaria richiesta informa l'autorità giudiziaria richiedente utilizzando il *Formulario E*.

c3) Misure coercitive

34. La legge applicabile alle misure coercitive per eseguire una richiesta viene individuata in conformità con le leggi dello Stato membro dell'autorità giudiziaria richiesta nella misura in cui essa preveda l'esecuzione di richieste presentate allo stesso fine da autorità nazionali o da una delle parti interessate (articolo 13). Occorre sottolineare che l'assunzione diretta delle prove (si vedano i punti 50 - 55) può aver luogo solo se è possibile procedervi su base volontaria senza che siano necessarie

misure coercitive (articolo 17, paragrafo 2).

c4) Esecuzione della richiesta in presenza e con la partecipazione delle parti o dei rappresentanti dell'autorità giudiziaria richiedente

35. Se previsto dalla legge dello Stato membro dell'autorità giudiziaria richiedente, le parti e i loro eventuali rappresentanti hanno facoltà di assistere all'esecuzione dell'assunzione delle prove da parte dell'autorità giudiziaria richiesta (articolo 11, paragrafo 1).

36. Se compatibile con la legge dello Stato membro dell'autorità giudiziaria richiedente, i delegati di detta autorità hanno facoltà di assistere all'esecuzione dell'assunzione delle prove da parte dell'autorità giudiziaria richiesta (Articolo 12, paragrafo 1).

37. Il termine "delegato" dell'autorità giudiziaria richiedente va inteso come magistrato designato dalla detta autorità, in conformità della legge del proprio Stato membro, o altre persone, quali ad esempio periti, designati da questa autorità giudiziaria.

38. Nella sua richiesta (*formulario A*) l'autorità giudiziaria richiedente informa l'autorità giudiziaria richiesta che le parti e gli eventuali loro rappresentanti saranno presenti e, se del caso, che ne viene chiesta la partecipazione all'assunzione delle prove. Queste informazioni possono anche essere fornite in qualsiasi altro momento appropriato (articolo 11, paragrafi 2 e 12, paragrafo 3).

39. Se viene chiesta la partecipazione delle parti e degli eventuali loro rappresentanti all'esecuzione dell'assunzione delle prove, l'autorità giudiziaria richiesta determina le condizioni alle quali essi possono partecipare, a meno che detta procedura non sia incompatibile con le leggi del suo Stato membro o per notevoli difficoltà d'ordine pratico (articoli 11, paragrafo 3, 12, paragrafi 4 e 10, paragrafo 3).

40. In caso di accettazione di questa procedura, l'autorità giudiziaria richiesta notifica alle parti ed agli eventuali loro rappresentanti la data e il luogo in cui si svolgerà il procedimento e, se del caso, le condizioni alle quali possono partecipare, utilizzando il *formulario E* ed *F* (Articolo 11, paragrafo 4 e 12, paragrafo 5).

41. Se tale possibilità è prevista dalla legge del proprio Stato membro, l'autorità giudiziaria richiesta ha comunque la possibilità di chiedere la presenza e la partecipazione delle parti, e dei loro eventuali loro rappresentanti, all'esecuzione dell'assunzione delle prove (articolo 11, paragrafo 5).

d) Rifiuto di esecuzione di una richiesta

d1) Diritto o obbligo di una persona di astenersi dal deporre

42. L'articolo 14 prevede che una richiesta di audizione di una persona non viene eseguita se la persona interessata invoca

- un diritto di astenersi dal deporre o
- un obbligo di astenersi dal deporre.

La persona può invocare

- la legge dello Stato membro dell'autorità giudiziaria richiesta; o
- la legge dello Stato membro dell'autorità giudiziaria richiedente. In questo caso, il diritto dev'essere specificato nella richiesta, o, se del caso, attestato dall'autorità giudiziaria a domanda dell'autorità giudiziaria richiesta.

d2) Vari tipi di motivi di rifiuto

43. Considerato che il regolamento mira ad agevolare l'assunzione delle prove in cause transfrontaliere, il rifiuto di una richiesta dev'essere assolutamente eccezionale. L'eventuale possibilità di impugnare un rifiuto è disciplinata dal diritto nazionale. Il numero dei motivi di rifiuto è estremamente limitato. L'esecuzione di una richiesta può essere rifiutata soltanto se:

- la richiesta non rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento

(articolo 1)

- l'autorità giudiziaria richiesta non ha il potere di eseguire il provvedimento richiesto (articolo 14, paragrafo 2, lettera b);
- l'autorità giudiziaria richiedente non ha dato seguito alla domanda di completamento della richiesta avanzata dall'autorità giudiziaria richiesta a norma dell'articolo 9 entro 30 giorni dalla presentazione della domanda;
- un deposito o un anticipo chiesto a norma dell'articolo 18, paragrafo 3 non è costituito entro 60 giorni dalla presentazione della domanda di deposito o anticipo.

44. Occorre sottolineare che l'esecuzione di una richiesta non può essere rifiutata dall'autorità giudiziaria richiesta per il solo motivo che, in conformità della legge del proprio Stato, essa ha l'esclusiva competenza nella questione in causa o che la legge di detto Stato membro non ammette il diritto d'azione al riguardo (articolo 14, paragrafo 3).

d3) Inesistenza di eccezioni di ordine pubblico

45. A parte le suddette eccezioni, non si possono invocare eccezioni fondate su motivi di ordine pubblico per giustificare il rifiuto dell'assunzione di prove da parte dell'autorità giudiziaria richiesta.

d4) Conseguenze del rifiuto

46. Se rifiuta l'esecuzione della richiesta per uno dei motivi di cui all'articolo 14, paragrafo 2, l'autorità giudiziaria richiesta ne informa l'autorità giudiziaria richiedente entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta utilizzando il *formulario H* (articolo 14, paragrafo 4).

e) Comunicazione di ritardi o di rifiuti da parte dell'autorità giudiziaria richiesta

47. Se l'autorità giudiziaria richiesta non è in grado di dar seguito alla richiesta entro

90 giorni dalla sua ricezione, ne informa l'autorità giudiziaria richiedente, utilizzando il *formulario G*, precisando i motivi del ritardo nonché il tempo a suo parere necessario per dare esecuzione alla richiesta (articolo 15).

48. Qualora sia stato chiesto all'autorità giudiziaria richiesta di avvalersi delle tecnologie della comunicazione per l'esecuzione dell'assunzione delle prove, in particolare utilizzando la videoconferenza e la teleconferenza, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, e qualora l'autorità giudiziaria richiesta non possa ottemperare alla richiesta per uno dei motivi di cui all'articolo 10, paragrafo 4, secondo comma, essa ne informa l'autorità richiedente utilizzando il *formulario E*.

f) Procedura successiva all'esecuzione della richiesta

49. Quando l'autorità richiesta ha eseguito la richiesta, trasmette senza indugio all'autorità giudiziaria richiedente gli atti comprovanti l'avvenuta esecuzione della richiesta e, laddove opportuno, restituisce gli atti ricevuti dall'autorità giudiziaria richiedente. Agli atti deve essere allegata una dichiarazione di esecuzione utilizzando il *formulario H* (articolo 16).

C. Assunzione diretta delle prove da parte dell'autorità giudiziaria richiedente (articolo 17)

50. Il regolamento consente all'autorità giudiziaria di uno Stato membro di assumere prove direttamente in un altro Stato membro. L'articolo 17 indica le condizioni e i limiti di questo mezzo di assunzione delle prove (si veda l'allegato III).

51. La procedura da applicare è la seguente: l'autorità giudiziaria che chieda di procedere direttamente all'assunzione delle prove in un altro Stato membro introduce in tale Stato una richiesta presso l'organo centrale o le autorità competenti di cui all'articolo 3, paragrafo 3, utilizzando il *formulario I* (articolo 17, paragrafo 1). Entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta l'organo centrale o l'autorità competente comunica all'autorità giudiziaria richiedente se la richiesta è accolta e, se necessario, a quali

condizioni dev'essere eseguita in conformità della legge del suo Stato membro, utilizzando il formulario *J* (Articolo 17, paragrafo 4).

52. In particolare, tali autorità possono incaricare un'autorità giudiziaria del proprio Stato membro di partecipare all'esecuzione dell'assunzione delle prove per garantire la corretta applicazione dell'articolo 17 e in particolare le condizioni di cui all'articolo 17, paragrafo 4.

53. L'organo centrale o l'autorità competente dell'autorità giudiziaria richiesta possono rifiutare l'assunzione diretta delle prove solo nei seguenti casi (articolo 17, paragrafo 5):

- la richiesta non contiene tutte le informazioni necessarie ai sensi dell'articolo 4 (*formulario A*);
- la richiesta non rientra nell'ambito d'applicazione del regolamento (articolo 1);
- l'assunzione diretta delle prove richiesta è contraria a principi fondamentali della legge del suo Stato membro. Il regolamento non definisce questi principi.

54. L'assunzione diretta delle prove da parte dell'autorità giudiziaria richiedente può aver luogo solo se è possibile procedervi su base volontaria senza che siano necessarie misure coercitive (articolo 17, paragrafo 2). Di conseguenza, se l'assunzione diretta delle prove implica l'audizione di una persona, l'autorità giudiziaria richiedente informa tale persona che il procedimento ha luogo su base volontaria.

55. Fatte salve le condizioni stabilite in conformità con la legge dello Stato membro richiesto (vedi articolo 17, paragrafo 4) l'autorità giudiziaria richiedente esegue la richiesta in conformità della legge del proprio Stato membro (v. articolo 17, paragrafo 6). L'assunzione delle prove è eseguita da un magistrato o da un'altra persona, (ad esempio periti, rappresentanti diplomatici o consolari, oppure commissari) designata in conformità della legge dello Stato membro dell'autorità giudiziaria richiedente.

D. Norme sull'applicazione dei moderni mezzi di comunicazione

56. Ai fini di un'agevole applicazione del regolamento i moderni mezzi di comunicazione assumono notevole importanza poiché consentono di garantire una veloce ed efficiente assunzione delle prove nell'Unione europea. Il regolamento prevede che l'autorità giudiziaria richiedente può chiedere all'autorità giudiziaria richiesta di avvalersi delle tecnologie della comunicazione per l'esecuzione dell'assunzione delle prove, in particolare utilizzando la videoconferenza e la teleconferenza (articolo 10, paragrafo 4). Tuttavia, qualora l'autorità giudiziaria richiedente intendesse assumersi la responsabilità dell'assunzione delle prove si applicheranno le norme dell'articolo 17 sull'assunzione diretta delle prove e si richiederà l'autorizzazione dello Stato membro richiesto. Il regolamento stabilisce che l'organo centrale o l'autorità competente può incoraggiare l'utilizzazione delle tecnologie della comunicazione (articolo 17, paragrafo 4).


57. Ad esempio, nel caso dell'audizione di un testimone, l'autorità giudiziaria responsabile dell'assunzione delle prove (cioè l'autorità giudiziaria richiesta, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, o, in alternativa, l'autorità giudiziaria richiedente, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4) può utilizzare tecnologie della comunicazione. In tal caso, un'altra autorità giudiziaria che non ha la responsabilità dell'assunzione delle prove (cioè l'autorità giudiziaria richiedente ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3, o l'autorità giudiziaria designata dall'organo centrale o l'autorità competente, in conformità con l'articolo 17, comma 4) può partecipare all'audizione utilizzando tecnologie della comunicazione. Come sopra accennato (punto 14), ciò può significare anche che l'autorità giudiziaria che non è responsabile dell'assunzione delle prove ponga domande al testimone, col previo assenso dell'autorità giudiziaria responsabile per l'assunzione delle prove.

58. In futuro gli Stati membri renderanno noto quali sono le autorità giudiziarie che abbiano in dotazione gli impianti per le videoconferenze e le teleconferenze. Tali informazioni saranno disponibili sull'Atlante.

59. L'autorità giudiziaria richiesta adempierà alla richiesta di utilizzazione delle tecnologie della comunicazione salvo che ciò sia incompatibile con la propria legge

nazionale o per gravi difficoltà pratiche. Il secondo motivo di rifiuto è in pratica il più rilevante poiché la maggior parte delle autorità giudiziarie negli Stati membri non hanno ancora ottenuto gli impianti per assumere le prove con i moderni mezzi di comunicazione (in particolare la videoconferenza o la teleconferenza). Il regolamento tuttavia prevede che qualora l'autorità giudiziaria richiedente e/o l'autorità giudiziaria richiesta non abbiano accesso a tali mezzi, le autorità giudiziarie li mettano a disposizione mediante un accordo reciproco.

Allegato I: Mezzi di assunzione delle prove



Spiegazione :


A: Assunzione diretta delle prove (articolo 17)

B: Assunzione delle prove da parte dell'autorità giudiziaria richiesta (articoli 4 – 16)

Allegato II: Richiesta all'autorità giudiziaria competente



Allegato III: Assunzione diretta delle prove (articolo 17)



Allegato IV: Formulari standard (allegato)

A: Richiesta di assunzione delle prove

B: Dichiarazione di ricezione della richiesta

C: Richiesta di dati complementari per l'assunzione delle prove

D: Accusa di ricezione del deposito o anticipo

E: Comunicazione riguardo alla richiesta di avvalersi di procedure speciali e/o delle tecnologie della comunicazione

F: Comunicazione della data e del luogo fissati per l'esecuzione dell'assunzione delle prove e delle condizioni di partecipazione

G: Comunicazione di ritardi

H: Informazioni sull'esito della richiesta

I: Richiesta di assunzione diretta delle prove

J: Informazioni dall'organo centrale/autorità competente